

Provincia di Brescia

N. 2 /2015 Reg.Decr.

Gardone Riviera II, 1 9 FEB. 2015

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA TECNICA

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunale;

Preso atto che il Comune di Gardone Riviera non prevede, nella propria dotazione organica, personale con qualifica dirigenziale;

Visto l'articolo 109, comma 3, del sopracitato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, da un lato, ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d);

Sottolineato che l'art. 15 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ribadisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;



Provincia di Brescia

Ritenuto, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto dell'articolo 107 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi ai quali, pertanto, verranno conferite le relative funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", dal quale si evince che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuibile esclusivamente al personale classificato nella categoria D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 10 del medesimo CCNL e che, solamente nel caso in cui tali Comuni siano privi di posizioni della categoria D, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, abrogato e sostituito dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, fermo restando che in tal caso il valore economico della relativa retribuzione di posizione è più contenuto rispetto a quello che compete al personale ascritto alla categoria D;

Evidenziato che, poiché l'art. 11 del citato CCNL rinvia espressamente alla disciplina recata dagli articoli 8 e seguenti, per i fini che qui interessano e che, quindi, per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, il quale impone di considerare, in rapporto alle funzioni ed alle attività da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità e l'esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

Dato atto che al responsabile dell'Area Tecnica sono assegnati i seguenti servizi con le relative competenze:

Settore patrimonio - manutenzione e lavori pubblici

- Opere e lavori pubblici
- Manutenzione e gestione patrimonio
- Servizi cimiteriali
- Parchi e giardini



Provincia di Brescia

- Ecologia e ambiente
- Innovazione
- Responsabile adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e nomina a "preposto" del datore di lavoro

Settore edilizia e sviluppo del territorio

- Urbanistica e territorio
- Edilizia privata
- Edilizia pubblica
- Sportello unico attività produttive per la parte inerente la variante edilizia;

Visto il D.Lgs. 8.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni", in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 cd anticorruzione;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità riportate in questo stesso atto che i soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. suddetto;

Dato atto che l'acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi;

Richiamata la deliberazione n. 4 assunta dalla Giunta comunale in data 12 gennaio 2011, successivamente integrata con deliberazione n. 28 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 1 marzo 2012, con la quale è stata approvata la graduazione e determinata l'indennità delle posizioni organizzative;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:



Provincia di Brescia

- 1. <u>di nominare</u> il geom. Giacomo Frigerio, nato a Rho il 18 gennaio 1968, dipendente di ruolo di questo Comune in qualità di "funzionario", categoria D3, posizione economica D3, responsabile dell'Area Tecnica;
- 2. <u>di disporre</u> che la nomina sia efficace a decorrere dal 2 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 salvo revoca;
- 3. <u>di stabilire</u> che l'ammontare della retribuzione di posizione sia pari all'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 8.607,62, (corrispondente a 2/3 orario settimanale);
- di disporre che l'indennità di risultato sarà erogata nell'importo massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, secondo le procedure di valutazione stabilite con i criteri di gradualità approvati dalla Giunta comunale;
- 5. <u>di disporre</u>, inoltre, che la prestazione di almeno 100 ore annue di lavoro straordinario verrà valutata ai fini della performance individuale;
- di specificare che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, viene fatto riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché alle disposizioni normative vigenti nel tempo;
- 7. <u>di designare</u>, in caso di assenza od impedimento dello stesso, il Segretario comunale quale "supplente" della Responsabile del Servizio.

Del presente provvedimento viene data formale comunicazione al geom.. Giacomo Frigerio ed al Segretario Comunale.



Provincia di Brescia

N. 3 /2015 Reg.Decr.

Gardone Riviera II, 1 9 FEB. 2015

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunale;

Preso atto che il Comune di Gardone Riviera non prevede, nella propria dotazione organica, personale con qualifica dirigenziale;

Visto l'articolo 109, comma 3, del sopracitato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, da un lato, ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d);

Sottolineato che l'art. 15 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ribadisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;



Provincia di Brescia

Ritenuto, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi ai quali, pertanto, verranno conferite le relative funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", dal quale si evince che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuibile esclusivamente al personale classificato nella categoria D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 10 del medesimo CCNL e che, solamente nel caso in cui tali Comuni siano privi di posizioni della categoria D, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, abrogato e sostituito dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, fermo restando che in tal caso il valore economico della relativa retribuzione di posizione è più contenuto rispetto a quello che compete al personale ascritto alla categoria D;

Evidenziato che, poiché l'art. 11 del citato CCNL rinvia espressamente alla disciplina recata dagli articoli 8 e seguenti, per i fini che qui interessano e che, quindi, per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, il quale impone di considerare, in rapporto alle funzioni ed alle attività da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità e l'esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

Dato atto che al responsabile dell'Area Polizia Locale/Protezione Civile sono assegnati i seguenti servizi con le relative competenze:

- Servizio Vigilanza, Polizia Locale, Giudiziaria, Stradale, Amministrativa
- Commercio ed attività produttive
- Protezione civile



Provincia di Brescia

Visto il D.Lgs. 8.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni", in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6.11.2012, n. 190, cd anticorruzione;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità riportate in questo stesso atto che i soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. suddetto;

Dato atto che l'acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi;

Richiamata la deliberazione n. 4 assunta dalla Giunta comunale in data 12 gennaio 2011, con la quale è stata approvata la graduazione e determinata l'indennità delle posizioni organizzative;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:

- di nominare il geom. Gianmarco Pollini, nato a Salò il 23 marzo 1967, dipendente di ruolo di questo Comune in qualità di "istruttore direttivo, categoria D1, posizione economica D4, responsabile dell'Area Polizia locale/Protezione civile;
- 2. <u>di disporre</u> che la nomina sia efficace a decorrere dal 2 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 salvo revoca:
- di stabilire che l'ammontare della retribuzione di posizione sia pari all'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 7.837,87;
- di disporre che l'indennità di risultato sarà erogata nell'importo massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, secondo le procedure di valutazione stabilite con i criteri di gradualità approvati dalla Giunta comunale;
- 5. <u>di disporre</u>, inoltre, che la prestazione di almeno 100 ore annue di lavoro straordinario verrà valutata ai fini della performance individuale;



Provincia di Brescia

- di specificare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché alle disposizioni normative vigenti nel tempo;
- 7. <u>di designare</u>, altresì, in caso di assenza od impedimento dello stesso, l'Assistente scelto dott. Maurizio Zumbo, quale supplente del Responsabile del Servizio, per quanto attiene a quanto ascrivibile al profilo professionale di appartenenza.

Del presente provvedimento viene data comunicazione al geom. Gianmarco Pollini ed al dott. Zumbo Maurizio.

IL SINDACO (Andrea Cipani)

î

Jul 20/2/2015



Provincia di Brescia

N. 4 /2015 Reg. Decr.

Gardone Riviera Iì,1 9 FEB. 2015

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI FISCALI

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunale;

Preso atto che il Comune di Gardone Riviera non prevede nella propria dotazione organica, personale con qualifica dirigenziale;

Visto l'articolo 109, comma 3, del sopracitato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, da un lato, ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d);

Sottolineato che l'art. 15 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ribadisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;



Provincia di Brescia

Ritenuto, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi ai quali, pertanto, verranno conferite le relative funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", dal quale si evince che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuibile esclusivamente al personale classificato nella categoria D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 10 del medesimo CCNL e che, solamente nel caso in cui tali Comuni siano privi di posizioni della categoria D, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, abrogato e sostituito dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, fermo restando che in tal caso il valore economico della relativa retribuzione di posizione è più contenuto rispetto a quello che compete al personale ascritto alla categoria D;

Evidenziato che, poiché l'art. 11 del citato CCNL rinvia espressamente alla disciplina recata dagli articoli 8 e seguenti, per i fini che qui interessano e che, quindi, per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, il quale impone di considerare, in rapporto alle funzioni ed alle attività da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità e l'esperienza acquisiti dal personale della categoria D:

Dato atto che al responsabile dell'Area Tributi e Servizi Fiscali sono assegnati i seguenti servizi con le relative competenze:

- Tributi e canoni comunali
- Contenzioso tributario



Provincia di Brescia

Visto il D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni", in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6.11.2012, n. 190 cd anticorruzione;

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, riportate in questo stesso atto che i soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. suddetto;

Dato atto che l'acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi;

Richiamata la deliberazione n. 4 assunta dalla Giunta comunale in data 12 gennaio 2011, con la quale è stata approvata la graduazione e determinata l'indennità delle posizioni organizzative;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:

- di nominare il rag. Dario Righettini, nato a Salò il 23 luglio 1961, dipendente di ruolo di questo Comune in qualità di "istruttore direttivo", categoria D1, posizione economica D5, responsabile dell'Area Tributi e Servizi Fiscali;
- di disporre che la nomina sia efficace a decorrere dal 2 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 salvo revoca;
- di stabilire che l'ammontare della retribuzione di posizione sia pari all'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 7.837,87;
- di disporre che l'indennità di risultato sarà erogata nell'importo massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, secondo le procedure di valutazione stabilite con i criteri di gradualità approvati dalla Giunta comunale;
- 5. <u>di disporre</u>, inoltre che la prestazione di almeno 100 ore annue di lavoro straordinario verrà valutata ai fini della performance individuale;



Provincia di Brescia

- di specificare che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, viene fatto
 riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
 personale del comparto Regioni Autonomie Locali, nonché alle disposizioni normative
 vigenti nel tempo;
- 7. di designare la dott.ssa Francesconi Paola, "istruttore direttivo" presso l'area economico finanziaria, quale supplente del rag. Dario Righettini, in caso di assenza o impedimento dello stesso;
- 8. <u>di designare</u>, altresì, in caso di assenza od impedimento di entrambi, il Segretario comunale, quale supplente della Responsabile del Servizio.

Del presente provvedimento viene data comunicazione al rag. Dario Righettini, alla dott.ssa Paola Francesconi ed al Segretario Comunale.

(Andrea Cipani)

20.02.2015 Arls



Provincia di Brescia

N. 5 /2015 Reg.Decr.

Gardone Riviera Iì,1 9 FEB. 2015

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dai rispettivo statuto e regolamento comunale;

Preso atto che il Comune di Gardone Riviera non prevede nella propria dotazione organica, personale con qualifica dirigenziale;

Visto l'articolo 109, comma 3, del sopracitato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, da un lato ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d);

Sottolineato che l'art. 15 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ribadisce che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999;



Provincia di Brescia

Ritenuto, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto dall'articolo 107 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi ai quali, pertanto, verranno conferite le relative funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", dal quale si evince che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la responsabilità degli uffici e dei servizi è attribuibile esclusivamente al personale classificato nella categoria D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito dei limiti definiti dall'articolo 10 del medesimo CCNL, e che, solamente nel caso in cui tali Comuni siano privi di posizioni della categoria D, la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/1990, abrogato e sostituito dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, fermo restando che in tal caso il valore economico della relativa retribuzione di posizione è più contenuto rispetto a quello che compete al personale ascritto alla categoria D;

Evidenziato che poiché l'art. 11 del citato CCNL rinvia espressamente alla disciplina recata dagli articoli 8 e seguenti per i fini che qui interessano e che, quindi, per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 9, 2° comma, il quale impone di considerare, in rapporto alle funzioni ed alle attività da svolgere ed alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità e l'esperienza acquisiti dal personale della categoria D:

Dato atto che al responsabile dell'area economico-finanziaria sono assegnati i seguenti servizi con le relative competenze:

- Bilancio e programmazione
- Personale: gestione economico/previdenziale
- Servizio economato e provveditorato
- Controllo di gestione economico/finanziaria



Provincia di Brescia

Visto il D.Lgs. 8.aprile.2013, n. 39 recanti "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni", in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.novembre 2012, n. 190 cd anticorruzione:

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità riportate in questo stesso atto che i soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. suddetto;

Dato atto che l'acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi;

Richiamata la deliberazione n. 4 assunta dalla Giunta comunale in data 12 gennaio 2011, con la quale è stata approvata la graduazione e determinata l'indennità delle varie posizioni organizzative;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:

- di nominare la dott.ssa Paola Francesconi, nata a Ponte di Legno il 4 gennaio 1964, dipendente di ruolo di questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo, categoria D1, posizione economica D6, responsabile dell'area economico-finanziaria;
- di disporre che la nomina sia efficace a decorrere dal 2 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 salvo revoca;
- di stabilire che l'ammontare della retribuzione di posizione sia pari all'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.649,73;
- di disporre che l'indennità di risultato sarà erogata nell'importo massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, secondo le procedure di valutazione stabilite con i criteri di gradualità approvati dalla Giunta comunale;
- 5. <u>di disporre</u>, inoltre, che la prestazione di almeno 100 ore annue di lavoro straordinario verrà valutata ai fini della performance individuale:



Provincia di Brescia

- di specificare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché alle disposizioni normative vigenti nel tempo;
- 7. <u>di designare</u>, altresì, in caso di assenza od impedimento della stessa, il Segretario comunale, quale supplente della Responsabile dell'Area economico-finanziaria

Del presente provvedimento viene data comunicazione alla dott.ssa Paola Francesconi ed al Segretario Comunale.

20-02-2015

IL SINDACO (Andrea Cipani)